

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

28.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		COLUCCI FRANCESCO	5, 13
Ulteriore proroga delle gestioni esatto-		D'AIMMO FLORINDO, <i>Relatore</i>	3, 9, 11
riali e delle ricevitorie provinciali		LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottose-</i>	
delle imposte dirette nonché delle te-		cretario di Stato per le finanze . 4, 7, 10, 11	
sorerie comunali e provinciali (2152-B)	3	MINERVINI GUSTAVO	7, 12
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 6, 9, 10	PUMILIA CALOGERO	5, 13
	11, 12, 13, 14	RIZZO ALDO	8, 12
ALPINI RENATO	5	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	6, 13
BELLOCCHIO ANTONIO	6, 7, 13	VISCO VINCENZO	4
BRINA ALFIO	5		

PAGINA BIANCA

La seduta termina alle 13,10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2152-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 ottobre 1984 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1984.

L'onorevole D'Aimmo ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro del Senato, sulla scorta del parere della I Commissione affari costituzionali dello stesso ramo del Parlamento, ha deliberato di modificare il testo che era stato licenziato da questa Commissione previo parere della Commissione affari costituzionali della Camera.

La VI Commissione del Senato ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, che prevedeva di far salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, ed ha

introdotto un nuovo articolo 3 in cui si afferma che la legge ha efficacia nell'intero territorio della Repubblica; è stato altresì formulato un articolo 2 che prevede di effettuare una verifica entro il 31 dicembre 1984 per controllare se non siano stati avviati entro tale data i procedimenti o provvedimenti previsti dalla legge antimafia modificata dalla legge Rognoni-La Torre contro gli esattori in carica, in quanto in tale ipotesi viene rescisso il contratto di esattoria e si procede utilizzando le disposizioni di legge per il collocamento delle esattorie vacanti.

Si tratta per gli articoli 1 e 3 di una posizione diametralmente opposta a quella che è stata adottata da questa Commissione con riferimento alla legge regionale siciliana, e quindi il testo è tornato alla Camera per un successivo esame.

Debbo ricordare che i termini per il rinnovo dei contratti per il prossimo anno con gli esattori scadono domani; le alternative a questo punto sono due: o questa Commissione approva in sede legislativa il testo modificato dal Senato rinunciando alla propria posizione, oppure esistono due subordinate, vale a dire la modifica del testo da parte nostra (ma il Senato non farebbe in tempo a riesaminare la nuova decisione) oppure il rinvio di ogni decisione. In entrambi questi ultimi due casi si renderebbe necessaria l'emanazione di un decreto-legge per consentire la proroga dei contratti di esattoria entro domani.

Debbo solo aggiungere che il Governo si è pronunciato favorevolmente sulle modifiche apportate dal Senato, ed ha anzi concorso alla elaborazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

VINCENZO VISCO. Signor presidente, dirò pochissime cose circa la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, perché qui si sta determinando una situazione in base alla quale, se si ricorrerà al decreto-legge, la responsabilità sarà esclusivamente del Governo, che ha concorso al Senato alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Non so se il Governo si è fatto promotore o se si è trovato semplicemente d'accordo.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi consente, onorevole Visco, la proposta di sopprimere il comma in Commissione affari costituzionali del Senato è stata presentata dal gruppo comunista: dal senatore De Sabbata con il sostegno del senatore Jannelli. Il Governo, alla Camera come al Senato, si è rimesso alle Commissioni. La richiesta del Governo per la verità era inferiore a quella poi trasfusa nel parere; l'opinione del Governo era che bastasse espungere l'ultimo comma dell'articolo 1 senza introdurre il nuovo articolo 3 che prevede che la legge abbia efficacia nell'intero territorio della Repubblica, lasciando poi alla fase dell'interpretazione il problema di vedere cosa sarebbe accaduto. Ma il parere, redatto conformemente alle richieste del senatore De Sabbata, conteneva come condizione l'approvazione di una disposizione come quella effettivamente contenuta nell'articolo 3 del progetto licenziato dal Senato. In Commissione di merito, rispetto a questa posizione, vi è stato un emendamento del gruppo comunista con il quale si è accettata la soppressione della disposizione, limitandosi però a fare riferimento alla regione Sicilia per le esattorie che venissero disdettate o che, per altra causa, rimanessero vacanti. Nel senso della soppressione si è schierato il senatore Finocchiaro; il Governo ha fatto presente che la sua proposta era inferiore a quella avanzata dalla I Commissione. Sull'emendamento soppressivo il gruppo comunista ha votato a favore; l'emendamento del gruppo comunista convalidava la soppressione di quel comma e faceva vivere la

legge regionale siciliana limitatamente alle esattorie vacanti. L'emendamento soppressivo è stato proposto dal relatore sulla base della condizione avanzata dalla I Commissione; il Governo si è limitato a proporre l'introduzione dell'articolo 2 che riguarda i provvedimenti antimafia.

VINCENZO VISCO. Prendo atto di questi chiarimenti e mi limito a svolgere una breve considerazione: il punto di sostanza della decisione circa la regione Sicilia riguarda la scelta di un inizio anticipato del nuovo regime, di fatto con una serie di ulteriori garanzie per i soggetti, ma con il rischio che ciò precostituisca un diritto ad alti compensi anche per il futuro.

La legge regionale dà infatti compensi molto superiori al dovuto. Ma al di là dei conflitti costituzionali, il problema è se vogliamo prendere spunto dalle scelte compiute dalla regione Sicilia con una sua legge, e tenerne conto anche per la riforma generale, oppure no. Su questo preferisco non pronunciarmi anche in attesa del parere della I Commissione.

Riguardo all'articolo 2, devo dire che presenta alcuni lineamenti di opportunità e altri che suscitano perplessità: si parla infatti di non concedere la proroga quando esistano a carico dei titolari delle gestioni esattoriali procedimenti o provvedimenti in base alla legge antimafia. Capisco che si parli di provvedimenti, ma capisco meno che si parli di procedimenti, perché bisognerebbe quanto meno definire che cos'è un procedimento.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È scritto nella legge antimafia.

VINCENZO VISCO. Questo ce lo diranno meglio i colleghi che hanno partecipato al dibattito in Commissione affari costituzionali. Il procedimento può iniziare anche con un avviso di reato. Il disposto dell'articolo 2 riguarda soltanto il titolare o no? Voglio dire, se il titolare è la moglie o il figlio, che cosa succede? Ho qualche dubbio in proposito e vorrei

che si facesse una seria riflessione sull'argomento.

FRANCESCO COLUCCI. Onorevole presidente, abbiamo già avuto occasione di approfondire la materia e c'è stato bisogno di diverse riunioni per arrivare alle conclusioni cui è giunto questo ramo del Parlamento. La Commissione affari costituzionali della Camera espresse un parere in riferimento alla legge regionale siciliana che in sede informale ci venne illustrata dal presidente della Commissione finanze di quella Assemblea e dall'assessore competente di quella Regione e la conclusione cui si addivenne era sostanzialmente nel senso di far salva l'applicabilità della legge regionale siciliana, dato che essa partiva da valutazioni non solo di carattere contingente, ma anche generali riguardo all'impegno della regione Sicilia verso una politica di moralizzazione, una politica di ristrutturazione, una politica di rilancio dell'impostazione amministrativa e finanziaria, anche in questo specifico settore.

Ritengo che esistono certamente i rischi che il relatore ha posto alla nostra attenzione, però mi sembra che non possiamo procedere ad un rinvio o accettare la linea stabilita dall'altro ramo del Parlamento, anche perché forse i colleghi del Senato non hanno avuto, come noi, la possibilità di svolgere le necessarie audizioni. Signor presidente, approfittando di questo provvedimento abbiamo inserito l'emendamento che la Commissione tutta si è fatta carico di approvare; ritengo che non possiamo discostarci dall'indirizzo scaturito in quell'occasione se vogliamo dare un contributo affinché si creino, in questo settore, condizioni diverse da quelle che fino ad oggi hanno orientato la politica della riscossione delle imposte in Sicilia. Credo che questo sia il nostro dovere. Ci sono, certo, i rischi della decretazione d'urgenza. Dico però che non possiamo venir meno a certi principi e ad una linea che riteniamo valida non soltanto per l'interesse della Sicilia ma di tutto il nostro paese.

È necessario - a mio avviso - ripristinare il testo della Camera, già approvato,

per altro, da questa Commissione, magari tentando qualche accorgimento al fine di evitare conflittualità con l'altro ramo del Parlamento che non è nostra intenzione creare.

CALOGERO PUMILIA. Credo sia facile rilevare che la ristrettezza dei tempi non ha consentito una tempestiva concertazione fra gli stessi gruppi dei due rami del Parlamento.

Le scelte della Commissione finanze e tesoro del Senato si discostano parecchio dalle conclusioni della Camera e vanno, con l'articolo 3, anche al di là delle situazioni di fatto per l'esistenza di una legge regionale non impugnata. È nostro intendimento evitare un conflitto fra legge regionale e legge dello Stato. Io non voglio richiamare ancora le polemiche che ci sono state in materia e che hanno investito, tra l'altro, l'opinione pubblica di tutto il paese in occasione della vicenda delle esattorie. Sono argomenti che riteniamo ormai chiusi e che sono stati alla base, tra l'altro, di un intervento legislativo unitario, come è stato già ricordato.

Il decreto-legge appare ormai inevitabile. Intendo suggerire al Governo di tener conto dell'opinione espressa da questo ramo del Parlamento e di adoperarsi per una migliore collaborazione con la regione Sicilia per una serie di materie finanziarie diverse da quelle oggetto del provvedimento, e che ancora attendono una specifica definizione.

ALFIO BRINA. Ritengo opportuno che si ripristini il testo della Camera il quale rappresenta un equilibrio responsabile raggiunto e che il Senato, con una motivazione che potremmo discutere a lungo, non ha accolto. Il ripristino del testo licenziato da questa Commissione dà una giusta risposta alle esigenze morali che nascono dal paese e che hanno trovato una prima risposta nella predisposizione della legge regionale 21 agosto 1984.

RENATO ALPINI. Mi sembra che nel corso del dibattito su questo provvedimento presi la parola solo una volta per far

presenti le nostre preoccupazioni circa questo disegno di legge, in particolare per quanto riguarda la regione siciliana. Oggi siamo veramente soddisfatti — con qualche riserva — delle decisioni del Senato; le nostre preoccupazioni derivavano dal contrasto tra un provvedimento legislativo autonomo della regione siciliana e i provvedimenti del governo centrale.

L'unica osservazione che vorrei fare, affinché non vi siano speculazioni, riguarda l'articolo 2 nel quale si indica il termine del 31 dicembre 1984; non vorremmo che tale termine desse luogo, anche per quelle esattorie per le quali non sussistono in questo momento provvedimenti o procedimenti, alla possibilità di instaurare nuovi procedimenti sino al 31 dicembre 1984 con una semplice denuncia da parte di un esattore poco scrupoloso — per non dire poco onesto — spinto da invidia, concorrenza o altro. Ritengo quindi opportuno limitare la norma ai casi già accertati al momento dell'entrata in vigore della legge. A parte questa nostra riserva, per il resto siamo perfettamente d'accordo con il testo adottato dal Senato ed in particolare con l'articolo 3.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Mi pare che a conclusione di questo giro d'orizzonte sia emerso un fatto: ci troviamo di fronte non tanto ad una divergenza di carattere politico, quanto ad una diversa ottica assunta dal Senato rispetto alla Camera; ciò vale per tutte le sedi, ivi compresa la Commissione affari costituzionali dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Anche noi, all'inizio del dibattito in questa Commissione, avevamo espresso alcuni dubbi relativamente agli emendamenti proposti per garantire la permanenza della legislazione siciliana; ma tali dubbi erano stati poi superati sulla scorta del parere favorevole espresso dalla I Commissione. Anche sul piano di merito avevamo riscontrato che, in una comune e generale volontà di moralizzazione di un meccanismo che soprattutto in Sicilia aveva destato serie preoccupazioni nei tempi recenti, la legge regionale siciliana si rivelava nel senso garantista, e moralizzatore.

Credo che questo ramo del Parlamento abbia assunto le sue decisioni su questa base; ma mi sembra anche che il Senato abbia preso la sua decisione opposta sotto la stessa ottica di carattere moralizzatore, con in più una interpretazione costituzionale esattamente opposta a quella che noi avevamo dato. Siamo quindi di nuovo bloccati di fronte ad una interpretazione costituzionale, perché con la stessa ottica di moralizzazione le Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento hanno dato due interpretazioni contrarie.

Per motivi non solo formali — che sussistono — ma anche sostanziali è necessario attendere il nuovo parere della I Commissione affari costituzionali; quindi in questo momento non siamo in grado di deliberare. Sappiamo che domani il Governo dovrà emanare un decreto-legge, e ritengo estremamente importante porre alla sua attenzione queste posizioni che possono costituire una guida per poter decretare.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione è in procinto di inviarci il parere.

ANTONIO BELLOCCHIO. La I Commissione, ai cui lavori ho partecipato, è favorevole al ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 1, alla soppressione dell'articolo 3 ed alla modifica dell'articolo 2. A questo punto potremmo metterci d'accordo per evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, presentando un emendamento all'articolo 1 sui termini di scadenza. Mi spiego: nella precedente occasione il Governo spostò i termini di cinque giorni; adesso, per dare tempo all'altro ramo del Parlamento di esaminare il provvedimento senza ricorrere al decreto-legge, è possibile presentare un altro emendamento con il quale si sposta il termine di altri cinque giorni?

PRESIDENTE. Formalmente questo non è possibile, in quanto la Camera può intervenire solo sulle parti modificate dal Senato. Un ripristino del testo implica

necessariamente il ricorso alla decretazione d'urgenza, alla quale non si giungerebbe solo nel caso in cui noi accogliesimo il testo modificato dal Senato. Credo che siano fondate le osservazioni dell'onorevole Rossi di Montelera; la decisione di questa Commissione costituirebbe per il Governo un orientamento nella emanazione del decreto-legge.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il Governo nell'accingersi a presentare il decreto-legge deve tener conto dell'ultima stesura.

GUSTAVO MINERVINI. Onorevole presidente, non sono intervenuto prima perché ero in Commissione affari costituzionali insieme al collega Bellocchio; ora vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla formulazione impropria dell'articolo 2 del testo inviatoci dal Senato che richiama la legislazione antimafia. Come è stato fatto rilevare in I Commissione, in realtà questo articolo è per una parte più ampio e per un'altra più ristretto della legge antimafia (che comunque non è applicata solo contro la mafia, ma contro tutti i comportamenti di stampo mafioso, camorristico, eccetera). È più ristretto nella misura in cui fa riferimento solo ai soggetti titolari in via diretta e non — come previsto dalla legge antimafia — per esempio anche alle società o, in certi casi, a congiunti, prestanome e così via. Viene adottata una valutazione priva di ogni garanzia per gli interessati quando si fa riferimento, come causa ostativa per la proroga, all'esistenza di qualsiasi provvedimento o procedimento. Ciò toglie ogni garanzia agli interessati; da un lato si ha una violazione della presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione, dall'altro si viola il principio di eguaglianza, rispetto alle previsioni della legge antimafia. Sarebbe dunque corretto prevedere che ogni causa di decadenza o di sospensione in base alla legge antimafia costituisce un motivo ostativo per la proroga.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi consente, onorevole Minervini, anche

per i rilievi dell'onorevole Visco, vorrei far presente che la legge Rognoni-La Torre, fa riferimento a procedimenti per la emanazione delle misure da prendere. Il testo afferma: « Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni e iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione e approvazione dei contratti in appalto indicati nell'articolo 10-*quinquies*... la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, ovvero dei provvedimenti... ».

Vorrei far presente, sul piano della cronaca, che anche questa condizione del deliberato della I Commissione del Senato, è stata posta su proposta del senatore De Sabbata.

GUSTAVO MINERVINI. Se mi è permesso, vorrei replicare al chiarimento fornito dal sottosegretario che, prima del comma da lui letto, ne esiste un altro che afferma che nel corso del procedimento di prevenzione, ove sussistano motivi di particolare gravità, possono essere sospese le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi. Il comma 4 rientra nel caso di quelle certificazioni che possono incidere a condizione che sussistano i presupposti di merito previsti dalla legge. Il procedimento di prevenzione comincia con una denuncia del questore o del procuratore della Repubblica; ma non può bastare la denuncia del questore, perché ne deriverebbero conseguenze gravi in ordine ai principi generali sul piano della presunzione di innocenza. In più vi è una norma positiva costituita dal secondo comma dello stesso articolo 10 letto dal rappresentante del Governo. La legge non esige che il procedimento di prevenzione sia definitivamente completato, ma consente che possa esservi un procedimento cautelare, costituito da un provvedimento di sospensione del tribunale. A me pare che ciò che è stato letto dall'onorevole rappresentante del Governo non cambi

nulla per quanto riguarda i presupposti: non è detto che la certificazione dell'esistenza di un procedimento di prevenzione sia ostativa.

ALDO RIZZO. Credo sia il caso di ricordare che, in base a quanto disposto dalla cosiddetta legge Rognoni-La Torre (cioè la n. 646 del 13 settembre 1982) che disciplina le misure di prevenzione per gli indiziati di appartenere alla mafia, è prevista tutta una serie di conseguenze con riferimento all'esistenza di un procedimento penale ex articolo n. 416-bis (associazione per delinquere di tipo mafioso) o in conseguenza dell'esistenza di un procedimento per misure di prevenzione, a norma della legge n. 575 del 31 maggio 1965, cioè a carico di indiziati di appartenenza alla mafia. La legge Rognoni-La Torre prevede che nel caso di pronuncia definitiva di condanna, o nel caso di provvedimento definitivo che stabilisca automaticamente la misura di prevenzione, si ha la decadenza da licenze, concessioni, iscrizioni agli albi, per i gestori di forniture pubbliche. È previsto altresì che tali effetti possano sussistere anche con riferimento all'esistenza di un provvedimento definitivo in conseguenza di un procedimento penale o di prevenzione. Ma in tal caso occorre una pronuncia giudiziale da parte del giudice, il quale intanto dispone la sospensione, e non certo la decadenza, in quanto ritiene che esistano gravi motivi: vi è un controllo giurisdizionale.

L'articolo 10 della legge Rognoni-La Torre prevede che analoghi provvedimenti di sospensione o di decadenza possano essere adottati anche nei confronti di ditte individuali o collettive che siano terze rispetto al provvedimento di prevenzione; non solo, ma anche a carico di concessioni o licenze delle quali siano titolari familiari conviventi della persona sottoposta a misure di prevenzione.

È vero che il quarto comma dell'articolo 10, a proposito delle certificazioni, dà rilevanza ai procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, ma vi è da dire che questa disposizione non è nata contem-

poraneamente alla legge Rognoni-La Torre, ma con una disposizione successiva, cioè l'articolo 2 della legge n. 936 del 1982. Indubbiamente mi trovo d'accordo con il collega Minervini; questa norma non può creare situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle già previste dalla legge n. 646 del 13 settembre 1982, perché si limita soltanto a dettare una norma per quanto concerne le certificazioni, quindi non per quanto riguarda gli effetti delle certificazioni stesse. Gli effetti permangono sempre come previsto dalla legge La Torre-Rognoni, cioè sospensione o decadenza nei casi contemplati dall'articolo 10 di questa legge. Credo pertanto che sia scorretta una diversa interpretazione e devo anche informare la Commissione che in seno alla Commissione antimafia ci stiamo occupando appunto dell'interpretazione data alla legge Rognoni-La Torre ed in particolare a questa disposizione; riteniamo infatti che l'applicazione seguita di fatto, per cui l'esistenza stessa del procedimento penale o del procedimento di prevenzione diventa automaticamente caso ostativo per il rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni agli albi, non è conforme a quanto stabilito dalla legge Rognoni-La Torre stessa. Per ciò che concerne l'argomento al nostro esame, a me pare opportuno mettere in evidenza che il testo del Senato presenta una incongruità notevole e quindi ritengo giustificato l'intervento della Commissione affari costituzionali della Camera.

La prima parte dell'articolo 2, nel testo elaborato dal Senato, così recita: « La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ». Noi sappiamo che le decisioni nel corso dei procedimenti e quelle per i provvedimenti di prevenzione sono adottate con controllo giurisdizionale e le decisioni di sospensione o decadenza si riferiscono non solo ai titolari ma anche a terzi che partecipino alla gestione o al possesso.

Quando poi si parla di procedimento penale e di prevenzione, è necessario che si chiarisca il momento dal quale si può dire che scaturiscano gli effetti ostativi previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esperienza ci insegna infatti che talune prefetture ritengono che il procedimento inizia con l'emissione dell'ordine o mandato di cattura, altre che esso prende avvio con l'ordinanza di rinvio a giudizio del tribunale.

Tale imprecisione e tale diversa interpretazione circa il momento di inizio del procedimento ci inducono a chiedere che sia chiaramente fissato il momento dal quale decorrono o possono decorrere gli effetti ostativi previsti dalla legge. L'unico aggancio che può farsi — a mio avviso — è quello relativo all'ordine di cattura. Non basta infatti fare riferimento alla comunicazione giudiziaria, perché è difficile stabilire se essa è inviata ad un indiziato o ad un imputato.

L'articolo 2 così procede: « A tal fine le competenti Prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei procedimenti o provvedimenti ». Io credo sia opportuno che prima che la prefettura dia questa comunicazione al Ministero delle finanze, essa si informi presso l'autorità giudiziaria per sapere se esistono cause ostativa. Accade infatti molto spesso che lo stesso magistrato che istruisce un procedimento ex articolo 416-bis del codice penale non abbia conoscenza di tutte le licenze delle quali il soggetto è titolare. Il procedimento preventivo è perciò opportuno per evitare disparità di trattamento.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 2, trovo strano che, mentre all'inizio si dà rilevanza ai procedimenti penali o di prevenzione poi, per quanto concerne gli effetti, si dice che « alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare ».

Poiché l'articolo 2 presenta una stesura non soddisfacente, mi riservo di presentare un emendamento che, peraltro, traduce il parere testé espresso dalla I Commissione affari costituzionali della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, lei ha anticipato la sostanza del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali testé pervenuto e che mi appresto a leggere:

« PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) che sia ripristinato l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera e che sia soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato;

2) che sia data rilevanza a tutte le ipotesi previste dagli articoli 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) che si chiarisca il momento dal quale assume rilevanza la sussistenza del procedimento penale o di prevenzione;

4) che si preveda, per le Prefetture, l'obbligo di chiedere notizie all'autorità giudiziaria prima di comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza di cause ostativa;

5) che si applichi la conseguenza prevista dall'ultima parte dell'articolo 2 a tutti i casi in cui la proroga non è operabile ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche adottate dal Senato.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Desidero osservare che la Commissione pare orientata a ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 1 ed a sopprimere l'articolo 3. Il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali va, per questi aspetti, nella medesima direzione.

Sulle altre questioni a me pare che il parere sia troppo macchinoso e persino modificativo della legge antimafia. Sarei pertanto portato a presentare un emendamento, recuperandolo da un testo prece-

dente dell'articolo 2 che era stato presentato al Senato: « I contratti prorogati ai sensi della presente legge sono soggetti a revoca e a decadenza, ove alla data del 31 dicembre 1984 non risultino conformi alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ».

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla questione del rapporto tra legge statale e legge regionale siciliana, la posizione del Governo dinanzi alla Camera è stata quella di rimettersi alle decisioni della Commissione, sostanzialmente auspicando che le scelte avvenissero nel rispetto della disciplina della competenza concorrente e tenendo conto del fatto che la legge regionale siciliana avrebbe inciso su situazioni giuridiche che sarebbero venute in essere dal 1° gennaio 1985, mentre la proroga avrebbe avuto effetti giuridici dal momento dell'approvazione di questo disegno di legge. Al Senato la posizione del Governo è stata identica; esso ha aderito alla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Dinanzi a questa Commissione il Governo non può che ribadire questo suo atteggiamento e quindi rimettersi alle decisioni della Commissione, non senza far presente tuttavia che la mancata approvazione di questo disegno di legge entro oggi comporterà necessariamente il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Al Senato il gruppo comunista ha fatto presente che la ragione per la quale veniva presentato l'emendamento riduttivo della competenza della regione siciliana era data dall'emergere di notizie sulle difficoltà relative alla costituzione della società.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesore-

rie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate; alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il termine per la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza dell'atto di rinuncia alla proroga della gestione e quello per il conferimento d'ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare non si avvale della proroga, sono fissati, rispettivamente, al 15 novembre 1984 e al 5 dicembre 1984.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

« I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1985 ».

Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia ».

La VI Commissione del Senato lo ha modificato sopprimendo l'ultimo comma.

Gli onorevoli Calogero Pumilia e Antonio Bellocchio hanno presentato due identici emendamenti, di cui do lettura:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: " Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia " ».

1. 1. 1. 2.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo identico degli emendamenti Pumilia e Bellocchio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha approvato un nuovo articolo 2 che recita:

ART. 2.

La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esat-

toriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti. Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

L'onorevole Aldo Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consortili e delle ricevitorie provinciali la proroga non opera qualora sussista a loro carico alcuna delle cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

La proroga non opera altresì se nei confronti dei titolari indicati nel primo comma è stata presentata al tribunale proposta per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 o è stato emanato ordine o mandato di comparizione o di cattura per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.

A tal fine le competenti prefetture devono immediatamente richiedere all'autorità giudiziaria, presso la quale pende il procedimento relativo alla misura di prevenzione o quello penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, se a carico dei soggetti indicati nel primo comma è stato emanato alcuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 o gli estremi indicati nel secondo comma, e devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984, se sussistono le suddette cause ostative.

Alle gestioni esattoriali per le quali la proroga non è operabile si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

2. 1.

L'onorevole Gustavo Minervini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento dell'onorevole Rizzo:

Nell'emendamento 2. 1. al secondo comma dopo le parole: « n. 575 » aggiungere le parole: « ed è stato emesso il provvedimento di sospensione previsto dal secondo comma dell'articolo 10 di detta legge ».

0. 2. 1. 1.

GUSTAVO MINERVINI. Ho presentato questo subemendamento perché secondo il testo dell'emendamento del collega Rizzo, ed in verità anche secondo il testo dell'articolo 2 approvato dal Senato, è sufficiente l'inizio del procedimento di prevenzione affinché si proceda alla revoca delle gestioni. Ciò significa che, in realtà, basta la denuncia del questore: mi sembra troppo poco; l'articolo 10 della legge antimafia prevede che le sospensioni non si producono se non vi siano gravi motivi dichiarati dal tribunale. La sospensione (che ha portata minore della decadenza) non deve conseguire quindi alla mera denuncia del questore, ma richiede un provvedimento del tribunale; mi sembra che si corra il rischio di violare patentemente la presunzione d'innocenza. Già il provvedimento del tribunale non è sufficiente a realizzare la piena tutela della presunzione d'innocenza, ma in mancanza di questa basterebbe la denuncia dell'autorità di polizia per impedire la proroga: è decisamente troppo poco.

Ripeto che la legge antimafia Rognoni-La Torre prevede, affinché operi la sospensione, un provvedimento *ad hoc* del tribunale, per gravi motivi. Ritengo pertanto che sia necessario non fermarsi al semplice inizio di un procedimento di prevenzione per adottare questo provve-

dimento; occorre un minimo di garanzia e di tutela giurisdizionale per colui che è imputato di comportamenti mafiosi o camorristici.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldo Rizzo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 1, nel secondo comma sopprimere le parole da: « è stato presentata » fino alle parole: « 31 maggio 1965, n. 575, o ».

0. 2. 1. 2.

ALDO RIZZO. Con il primo comma del mio emendamento 2. 1 viene fissato un criterio di carattere generale in base al quale in questa materia si applicano tutte le disposizioni della legge Rognoni-La Torre, in quanto ciò non è previsto nel testo dell'articolo 2 approvato dalla VI Commissione del Senato. Il secondo comma prevede che si dia rilevanza ai procedimenti penali ed ai procedimenti di prevenzione con determinati limiti. Il terzo comma riprende integralmente il testo approvato dalla VI Commissione del Senato, aggiungendo soltanto che occorre una richiesta all'autorità giudiziaria. Il quarto comma non limita gli effetti al provvedimento di decadenza, ma li estende a tutte le cause ostative.

Condivido il contenuto del subemendamento presentato dall'onorevole Minervini, ma osservo che, visto che già la sospensione è presa in considerazione nel primo comma, basta eliminare dal secondo comma tutta la parte concernente il procedimento di prevenzione. In questo senso va il subemendamento 0. 2. 1. 2.

GUSTAVO MINERVINI. Ritiro il mio subemendamento 0. 2. 1. 1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole D'Aimmo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

I contratti prorogati ai sensi della presente legge sono soggetti a revoca e a de-

cadenza, ove alla data del 31 dicembre 1984, non risultino conformi alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

2. 3.

LUIGI ROSSI di MONTELERA. Signor presidente, abbiamo ascoltato una serie di interessanti interventi su questa materia, che per altro è nuova per la VI Commissione della Camera in quanto l'articolo 2 introdotto dal Senato è relativo ad argomenti non trattati durante il primo esame di questo disegno di legge. Abbiamo ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Rizzo che ha trattato tutta una serie di aspetti di carattere giudiziario, soprattutto relativamente alla legge antimafia. È necessario rilevare che ci troviamo in presenza di una materia estremamente delicata sulla quale la Commissione finanze e tesoro non dovrebbe deliberare senza aver prima ottenuto il parere della Commissione giustizia. Devo dire con grande franchezza, proprio sul piano dell'onestà intellettuale che, per la nostra competenza (non soltanto formale) di membri di questa Commissione, non ci sentiamo in grado di deliberare su argomenti così delicati senza un parere della IV Commissione. Avanziamo quindi la proposta (senza assolutamente pronunciarci nel merito) che sull'articolo 2 introdotto dalla VI Commissione del Senato e sui relativi emendamenti, sia richiesto il preventivo parere della Commissione giustizia.

FRANCESCO COLUCCI. Mi associo alla proposta del collega Luigi Rossi di Montelera. Ritengo necessario il parere della IV Commissione giustizia sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso connessi proprio alla luce dell'illustrazione dell'emendamento dell'onorevole Rizzo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di richiedere

alla Commissione giustizia il parere sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso connessi.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 2 si intende pertanto accantonato.

La VI Commissione finanze e tesoro del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 3.

La presente legge ha efficacia nell'intero territorio della Repubblica.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho ascoltato attentamente le motivazioni del collega Rossi di Montelera che ha chiesto il parere della Commissione giustizia; il che conseguentemente, comporterà il rinvio dell'esame.

Debbo rilevare il fatto che ci troviamo di fronte ad un comportamento della democrazia cristiana diverso alla Camera rispetto a quello del Senato, sia in ordine alle argomentazioni sulla legge regionale siciliana che per quanto riguarda le norme antimafia.

Qui non si tratta di essere giuristi. Credo che tutti abbiamo dimostrato la volontà politica di rispettare la legge regionale siciliana ma anche di inserire i correttivi proposti dalla Commissione affari costituzionali. È quindi necessario far sì che il Governo, nell'emanazione del decreto-legge, tenga conto del parere della I Commissione e anche del lavoro che si è svolto in questa sede.

CALOGERO PUMILIA. Non si deve dare luogo a discordanze che considero inutili e fuori luogo. Rammento che finora abbiamo proceduto unitariamente.

È necessario che il Governo tenga conto dell'esistenza della legge Rognoni-La Torre. Le eventuali modifiche sono di competenza certamente del Parlamento ma non di questa Commissione. È altresì im-

portante che esso tenga conto del dibattito complessivo e della volontà politica che è stata espressa finora.

Altre argomentazioni mi paiono fuori di una discussione che si è svolta finora in termini unitari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, introdotto dalla VI Commissione finanze e tesoro del Senato.

(È respinto).

L'articolo 3 è quindi soppresso. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO